

COPIA

**COMUNE DI CALVANICO**
Provincia di Salerno**Deliberazione del Consiglio Comunale**

N. 15 DEL 16-07-2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2026.

L'anno duemilaventisei addì sedici del mese di Luglio, alle ore 18:45, presso la sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
CONFORTI ANTONIO	X	
GISMONDI FRANCESCO	X	
SAGGESE GERARDO	X	
GISMONDI GERARDO		X
SABBARESE ROBERTO	X	
BARONE ANTONIO	X	
GALDERISI IVAN	X	
DE FILIPPIS ANGELO	X	
GISMONDI DIAMANTE	X	
SCAFURI GIUSEPPE		X
AUCIELLO ROSARIO		X

Numero totale PRESENTI: 8 – ASSENTI: 3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale GIACOMO GAIANO CAPPELLI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ROBERTO SABBARESE nella sua qualità assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Consigliere Ivan Galderisi partecipa in videoconferenza

Il Sindaco illustra brevemente la proposta di deliberazione.

Il Cons. Diamante GISMONDI ritiene che il costo per metro quadro sia eccessivo e preponderante nella determinazione delle tariffe.

Il Sindaco, nel replicare che il modello tariffario prevede invece una preponderanza per il numero di componenti del nucleo familiare e solo una quota residuale ragguagliata alla superficie degli immobili, formula una esemplificazione degli importi determinati in relazione al numero di componenti del nucleo familiare.

Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente mette la proposta ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC istituita con la Legge n. 147/2013, sono state abrogate, fatta salva la disciplina della TARI, prevista dai commi 641 e successivi della medesima legge;
- l'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali, salvo differimento disposto con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede che al bilancio di previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, nonché le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali;
- l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è fissato entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'articolo 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno; nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti relativi alla TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
in caso di approvazione o modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- le tariffe TARI deliberate entro i termini di legge producono effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, ferma restando la necessità di provvedere alla pubblicazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti e garantire adeguati livelli di qualità, efficienza ed economicità della gestione;
- la lettera f) del citato comma 527 attribuisce ad ARERA la predisposizione e l'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi efficienti

di esercizio e di investimento, secondo il principio 'chi inquina paga';

- con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/rif, integrata dalla deliberazione 3 marzo 2020, n. 57/2020/R/rif, ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il periodo 2018-2021, definendo la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario;
- la procedura regolatoria prevede la predisposizione del PEF da parte dei gestori, la validazione da parte dell'Ente territorialmente competente e la successiva trasmissione all'Autorità, unitamente agli atti deliberativi assunti dall'ente locale;
- con deliberazione 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2);
- con deliberazione 3 agosto 2023, n. 389/2023/R/rif, ARERA ha definito i criteri di aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla deliberazione n. 443/2019/R/rif;
- con deliberazione 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/rif, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), per la definizione delle entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- con determinazione 7 novembre 2025, n. 1/DTAC/2025, ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità;
- con deliberazione 3 agosto 2023, n. 386/2023/R/rif, ARERA ha istituito sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, introducendo componenti perequative sul prelievo per la tassa rifiuti, aggiornabili dall'Autorità, finalizzate alla copertura di specifici oneri non imputabili al PEF;
- a) componente UR1,a, destinata alla copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- b) componente UR2,a, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- c) componente UR3,a, destinata al finanziamento del bonus sociale rifiuti, nella misura stabilita annualmente dall'Autorità;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 15/06/2022 è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di igiene urbana per il periodo 2022/2025, nonché le tariffe TARI 2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 20/07/2024 è stato approvato l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di igiene urbana per il periodo 2024/2025, validato dall'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito Territoriale Ottimale Salerno con determinazione n. 119 del 08 luglio 2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 09/04/2025 sono state approvate le tariffe TARI per l'annualità 2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data odierna è stato preso atto ed approvato il Piano Economico Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo regolatorio 2026-2029 del Comune di Calvanico e i relativi allegati, così come validato dall'Ente d'Ambito con Determinazione del Direttore Generale n. 65 del 16 giugno 2026;
- Rilevato che dal Piano Economico Finanziario 2026-2029 validato dall'Ente d'Ambito risulta, per l'anno 2026, un totale delle entrate tariffarie massime approvabili pari ad € 417.669,00, di cui € 307.653,00 per componente variabile ed € 110.016,00 per componente fissa;
- Rilevato altresì che, per il restante periodo regolatorio, il medesimo PEF riporta entrate tariffarie massime approvabili pari ad € 414.614,00 per l'anno 2027, ad € 412.660,00 per l'anno 2028 e ad € 412.660,00 per l'anno 2029;
- il Comune deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio mediante le tariffe, calcolate per l'anno 2026 in coerenza con il PEF validato e con il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3);

Tenuto conto che:

occorre determinare le tariffe TARI per l'anno 2026 nel rispetto del PEF validato dall'Ente d'Ambito con Determinazione del Direttore Generale n. 65 del 16 giugno 2026, sia per quanto riguarda il gettito complessivo sia per la ripartizione tra quota fissa e quota variabile;

Preso atto che:

- la Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha natura tributaria, non intendendo l'Ente attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668 della medesima legge; pertanto, l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione dal Comune e costituisce costo da coprire con il gettito della tassa;
- alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura stabilita dalla Provincia di Salerno;
- l'articolo 38-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 disciplina, tra l'altro, il

riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa vigente;

- è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti per l'anno 2026, per le utenze domestiche e non domestiche, determinata sulla base del Regolamento comunale TARI e del Piano Economico Finanziario 2026-2029 validato dall'Ente d'Ambito, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio;
- la determinazione delle tariffe tiene conto della ripartizione del gettito tra quota fissa e quota variabile e tra utenze domestiche e non domestiche, come da prospetto allegato alla presente deliberazione;

Visti:

- l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, secondo cui, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- l'articolo 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, che disciplina l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, in relazione alla pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
- i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147:
 - a) comma 660, in base al quale il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal comma 659, assicurandone la copertura con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
 - a) comma 682, che demanda al regolamento comunale la disciplina per l'applicazione della TARI, compresi i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività, la disciplina delle riduzioni tariffarie e delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - b) comma 688, che disciplina le modalità e i termini di versamento della TARI, rimettendo al Comune la determinazione delle scadenze di pagamento;

Richiamati:

- il Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali;
- il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28 dicembre 2022;

Evidenziato che il costo complessivo da coprire per l'anno 2026 è pari ad € 417.669,00, quale totale delle entrate tariffarie massime approvabili risultante dal PEF 2026-2029 validato dall'Ente d'Ambito; Precisato che l'Ente si riserva di emettere eventuale ruolo suppletivo, qualora si rendesse necessario per garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura integrale dei costi del servizio integrato dei rifiuti urbani;

Ritenuto:

- di determinare ed approvare le tariffe TARI per l'anno 2026;
- di confermare le riduzioni previste dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale TARI, nonché di determinare le scadenze di pagamento per l'anno 2026;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di determinare ed approvare le tariffe TARI per l'anno 2026;
3. di approvare, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2026, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
4. di dare atto che le tariffe approvate sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale del costo del servizio per l'anno 2026, pari ad € 417.669,00, di cui € 307.653,00 per componente variabile ed

€ 110.016,00 per componente fissa;

5. di dare atto che la manovra tariffaria risulta coerente con il Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029, validato dall'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito Territoriale Ottimale Salerno con Determinazione del Direttore Generale n. 65 del 16 giugno 2026, e con gli importi in esso riconosciuti per l'annualità 2026;

6. di disporre la riscossione delle componenti perequative UR1,a, UR2,a e UR3,a, nella misura stabilita da ARERA, sull'ultima rata o sulla rata unica, ove dovute, dando atto che, con riferimento alla componente UR3,a, la riscossione deve comprendere anche il recupero del costo relativo all'annualità 2025;

7. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 504/1992, nella misura fissata dalla Provincia di Salerno;

8. di stabilire, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, le seguenti date per le rate di scadenza per il pagamento della TARI 2026:

- 30 LUGLIO 2026
- 30 SETTEMBRE 2026;
- 30 NOVEMBRE 2026;
- 30 DICEMBRE 2026.

9. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, nel formato elettronico previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del medesimo articolo 13;

10. di demandare ai Responsabili di Area, ciascuno per le proprie competenze, l'adozione degli atti conseguenti necessari a dare attuazione al presente deliberato.

11. DI RENDERE, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.lgs. n. 267/2000, rimettendone copia al Responsabile del Servizio Finanziario per l'attuazione.



COMUNE DI CALVANICO
Provincia di Salerno

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2026.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del , ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 16-07-2026

Il Responsabile del Servizio
PERLA AMALIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI CALVANICO
Provincia di Salerno

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2026.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 16-07-2026

Il Responsabile del Servizio
PERLA AMALIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Deliberazione n. 15 del 16-07-2026

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
ROBERTO SABBARESE

Il Segretario
GIACOMO GAÏANO CAPPELLI

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario
GIACOMO GAÏANO CAPPELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss. mm.ii.